



Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2021/C 88/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
--------------	---	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Corte di giustizia

2021/C 88/02	Decisione della Corte di giustizia del 2 febbraio 2021 relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie	2
--------------	---	---

Tribunale

2021/C 88/03	Decisione del Tribunale del 10 febbraio 2021 relativa alle ferie giudiziarie	4
--------------	--	---

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2021/C 88/04	Causa C-595/18 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 gennaio 2021 — The Goldman Sachs Group Inc./ Commission européenne, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl [Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Imputabilità del comportamento illecito di una società a un'altra – Presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante – Ente che controlla il 100 % dei diritti di voto associati alle azioni di un'altra società]	5
--------------	---	---

2021/C 88/05	Causa C-764/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Ayuntamiento de Pamplona / Orange España SAU (Rinvio pregiudiziale – Autorizzazioni di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Tassa comunale per l’occupazione o la gestione del demanio pubblico – Direttiva 2002/20/CE – Applicazione alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet – Nozioni di «reti di comunicazione elettronica» e di «servizio di comunicazione elettronica» – Articolo 12 – Diritti amministrativi – Articolo 13 – Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture – Ambito di applicazione – Limiti all’esercizio del potere impositivo degli Stati membri) . . .	6
2021/C 88/06	Causa C-16/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie — Polonia) — VL / Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b) – «Nozione di discriminazione» – Discriminazione diretta – Discriminazione indiretta – Discriminazione fondata sulla disabilità – Differenza di trattamento all’interno di un gruppo di lavoratori disabili – Concessione di un’integrazione salariale ai lavoratori disabili che hanno presentato, successivamente a una data fissata dal datore di lavoro, un certificato di riconoscimento di disabilità – Esclusione dei lavoratori disabili che hanno presentato il proprio certificato prima di tale data)	6
2021/C 88/07	Cause riunite C-229/19 e C-289/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam, Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — Dexia Nederland BV / XXX (C-229/19), Z (C-289/19) (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Clausola che stabilisce preliminarmente il vantaggio potenziale del creditore in caso di risoluzione del contratto – Squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Data in cui lo squilibrio deve essere valutato – Costatazione del carattere abusivo di una clausola – Conseguenze – Sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione di diritto interno di natura suppletiva)	7
2021/C 88/08	Causa C-361/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — De Ruitervof / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regime di sostegno agli agricoltori – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 97, paragrafo 1, e articolo 99, paragrafo 1 – Pagamenti diretti – Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole di condizionalità – Determinazione dell’anno da prendere in considerazione ai fini del calcolo della percentuale di riduzione – Sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive – Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a)]	8
2021/C 88/09	Cause riunite C-422/19 e C-423/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19) / Hessischer Rundfunk [Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE – Politica monetaria – Competenza esclusiva dell’Unione – Articolo 128, paragrafo 1, TFUE – Protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Articolo 16, primo comma – Nozione di «corso legale» – Effetti – Obbligo di accettare banconote in euro – Regolamento (CE) n. 974/98 – Possibilità per gli Stati membri di prevedere limitazioni di pagamento in banconote e monete metalliche denominate in euro – Presupposti – Normativa regionale che esclude il pagamento in contanti di un canone radiotelevisivo a un organismo regionale di radiodiffusione di diritto pubblico]	9
2021/C 88/10	Causa C-466/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 gennaio 2021 — Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. / Commissione europea [Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chipset di banda di base UMTS – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 18, paragrafo 3 – Decisione di richiesta di informazioni – Necessità delle informazioni richieste – Proporzionalità – Onere della prova – Autoincriminazione]	10

2021/C 88/11	Causa C-649/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 4 a 7 – Comunicazione dei diritti di cui agli allegati I e II – Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto di essere informato dell’accusa – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Persona arrestata in base ad un mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione)	10
2021/C 88/12	Causa C-787/19: Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 27 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica d’Austria [Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 306 a 310 – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Applicazione a tutti i tipi di clienti – Normativa nazionale che esclude i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa – Articolo 73 – Base imponibile – Determinazione di una base imponibile globale per gruppi di prestazioni o per l’insieme delle prestazioni fornite nel corso del periodo imponibile – Incompatibilità]	11
2021/C 88/13	Causa C-266/20 P: Impugnazione proposta il 15 giugno 2020 da ZU avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 31 marzo 2020, causa T-499/19, ZU / SEAE	11
2021/C 88/14	Causa C-390/20 P: Impugnazione proposta il 17 agosto 2020 da HZ in qualità di mandatario liquidatore nel fallimento del patrimonio della etc-gaming GmbH e OX in qualità di mandatario liquidatore nel fallimento del patrimonio della Casino-Equipment Vermietungs GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 giugno 2020, causa T-803/19, etc-gaming GmbH e Casino-Equipment Vermietung GmbH / Commissione europea	12
2021/C 88/15	Causa C-404/20 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2020 dalla Brands Up OÜ avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 giugno 2020, causa T-651/19, Brands Up OÜ / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	12
2021/C 88/16	Causa C-652/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 2 dicembre 2020 — HW, ZF, MZ / Allianz Elementar Versicherungs AG	12
2021/C 88/17	Causa C-657/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Spagna) il 4 dicembre 2020 — Caixabank SA / ZN, SD, AH	13
2021/C 88/18	Causa C-669/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l’8 dicembre 2020 — Veridos GmbH / Ministro degli Interni della Repubblica di Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH — S&T	13
2021/C 88/19	Causa C-689/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonon sad (Bulgaria) il 18 dicembre 2020 — «Banka DSK» EAD / RP	14
2021/C 88/20	Causa C-710/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava I (Slovacchia) il 29 dicembre 2020 — Procedimento penale a carico di AM	16
2021/C 88/21	Causa C-711/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správním soudem (Repubblica ceca) il 31 dicembre 2020 — TanQuid Polska Sp. z o. o. / Generální ředitelství cel	16
2021/C 88/22	Causa C-720/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus (Germania) il 24 dicembre 2020 — RO, legalmente rappresentata / Repubblica federale di Germania	17
2021/C 88/23	Causa C-721/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 30 dicembre 2020 — DB Station & Service AG / ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH	18

2021/C 88/24	Causa C-1/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 4 gennaio 2021 — MC / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite	18
2021/C 88/25	Causa C-7/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg (Austria) l'8 gennaio 2021 — LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG / CB e a.	19
2021/C 88/26	Causa C-8/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'8 gennaio 2021 — Germanwings GmbH / KV	20
2021/C 88/27	Causa C-9/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'8 gennaio 2021 — AX / Deutsche Lufthansa AG	20
2021/C 88/28	Causa C-10/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'8 gennaio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / TZ	21
2021/C 88/29	Causa C-11/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'8 gennaio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / IY e TP	21
2021/C 88/30	Causa C-12/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'8 gennaio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / FL	22
2021/C 88/31	Causa C-17/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) l'11 gennaio 2021 — Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija / SIA «GM»	22
Tribunale		
2021/C 88/32	Causa T-699/17: Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — Polonia / Commissione [«Ambiente – Direttiva 2010/75/UE – Emissioni industriali – Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 – Grandi impianti di combustione – Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) – Articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie – Applicazione della legge nel tempo – Comitatologia»]	25
2021/C 88/33	Causa T-691/18: Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — KPN / Commissione («Concorrenza – Concentrazioni – Mercato olandese dei servizi televisivi e dei servizi di telecomunicazione – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE – Mercato in causa – Effetti verticali – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»)	26
2021/C 88/34	Causa T-9/19: Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — ClientEarth/BEI [«Ambiente – Finanziamento di una centrale elettrica a biomassa in Galizia – Delibera del consiglio di amministrazione della BEI che approva il finanziamento – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Articoli 9 e 10 della Convenzione di Aarhus – Articoli da 10 a 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Rigetto della richiesta in quanto irricevibile – Ricevibilità di un motivo a difesa – Obbligo di motivazione – Nozione di atto adottato nell'ambito del diritto ambientale – Nozione di atto avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti»]	26
2021/C 88/35	Causa T-382/19: Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — Turk Hava Yollari / EUIPO — Sky (skylife) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo skylife – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore SKY – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	27

2021/C 88/36	Causa T-817/19: Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — Olimp Laboratories/ EUIPO — OmniVision (Hydrovision) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Hydrovision – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Hylo-Vision – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	28
2021/C 88/37	Causa T-829/19: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Palírna U Zeleného stromu/ EUIPO — Bacardi (BLEND 42 VODKA) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BLEND 42 VODKA – Marchio dell'Unione europea denominativo e internazionale figurativo anteriore 42 BELOW – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Pubblico di riferimento – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Somiglianza dei segni – Valutazione globale del rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	28
2021/C 88/38	Causa T-830/19: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Palírna U Zeleného stromu/ EUIPO — Bacardi (BLEND 42 VODKA) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BLEND 42 VODKA – Marchio dell'Unione europea denominativo e internazionale figurativo anteriore 42 BELOW – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Pubblico di riferimento – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Somiglianza dei segni – Valutazione globale del rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	29
2021/C 88/39	Causa T-831/19: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Palírna U Zeleného stromu/ EUIPO — Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA – Marchio dell'Unione europea denominativo e internazionale figurativo anteriore 42 BELOW – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Pubblico di riferimento – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Somiglianza dei segni – Valutazione globale del rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	30
2021/C 88/40	Causa T-287/20: Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — Eggy Food/EUIPO (EGGY FOOD) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo EGGY FOOD – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	30
2021/C 88/41	Causa T-734/19: Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Junqueras i Vies/Parlamento («Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Privilegi e immunità – Domanda di prendere urgentemente un'iniziativa per confermare l'immunità di un deputato europeo – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)	31
2021/C 88/42	Causa T-533/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 gennaio 2021 — Green Power Technologies/ Commissione e Enterprise commune ECSEL [«Procedimento sommario – Convenzioni di sovvenzione stipulate nell'ambito del settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Rimborso di somme versate – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell'urgenza]	32
2021/C 88/43	Causa T-580/20: Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — KC/ Commissione («Ricorso per risarcimento danni – Aiuti di Stato – Denuncia – Mancato avvio della procedura d'indagine formale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)	32
2021/C 88/44	Causa T-761/20: Ricorso proposto il 20 dicembre 2020 — European Dynamics Luxembourg/ BCE	33
2021/C 88/45	Causa T-765/20: Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — The Floow/Commissione	33

2021/C 88/46	Causa T-5/21: Ricorso proposto il 7 gennaio 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / AEA	34
2021/C 88/47	Causa T-26/21: Ricorso proposto il 20 gennaio 2021 — Apple/ EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT)	35
2021/C 88/48	Causa T-27/21: Ricorso proposto il 20 gennaio 2021 — Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT)	36
2021/C 88/49	Causa T-28/21: Ricorso proposto il 20 gennaio 2021 — Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT)	37
2021/C 88/50	Causa T-32/21: Ricorso proposto il 22 gennaio 2021 — Daw/EUIPO (Muresko)	37
2021/C 88/51	Causa T-41/21: Ricorso proposto il 26 gennaio 2021 — QD/Parlamento	38
2021/C 88/52	Causa T-45/21: Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Ciano Trading & Services CT & S e a. / Commissione	39
2021/C 88/53	Causa T-46/21: Ricorso proposto il 26 gennaio 2021 — El Corte Inglés/ EUIPO — Yajun (PREMILITY)	40
2021/C 88/54	Causa T-47/21: Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Cepewa/EUIPO — Out of the blue (LIEBLINGSMENSCH)	41
2021/C 88/55	Causa T-48/21: Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Cepewa/EUIPO — Out of the blue (Lieblingsmensch)	41
2021/C 88/56	Causa T-54/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — OHB System/Commissione	42
2021/C 88/57	Causa T-57/21: Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Ungheria / Commissione	43
2021/C 88/58	Causa T-66/21: Ricorso proposto il 1° febbraio 2021 — Precisis/EUIPO — Easee (EASEE)	44
2021/C 88/59	Causa T-67/21: Ricorso proposto il 1° febbraio 2021 — ultra air / EUIPO — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)	45
2021/C 88/60	Causa T-64/19: Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2021 — Entreprise commune ECSEL/Personal Health Institute International	45
2021/C 88/61	Causa T-545/19: Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2021 — Global Steel Wire e a./Commissione	46
2021/C 88/62	Causa T-16/20: Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Hub Culture/EUIPO — PayPal (VEN)	46
2021/C 88/63	Causa T-166/20: Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — JD / BEI	46
2021/C 88/64	Causa T-478/20: Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Bigben Connected/ EUIPO — Forsee Power (FORCE POWER)	46

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2021/C 88/01)

Ultima pubblicazione

GU C 79 dell'8.3.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 72 dell'1.3.2021

GU C 62 del 22.2.2021

GU C 53 del 15.2.2021

GU C 44 dell'8.2.2021

GU C 35 dell'1.2.2021

GU C 28 del 25.1.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CORTE DI GIUSTIZIA

DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 2 febbraio 2021

relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie

(2021/C 88/02)

LA CORTE

visto l'articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento di procedura,

considerando che, in applicazione di detta disposizione, dev'essere adottato l'elenco delle festività legalmente riconosciute e devono essere fissate le date delle ferie giudiziarie,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle festività legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento di procedura è così stabilito:

- il Capodanno,
- il lunedì dell'Angelo,
- il 1° maggio,
- il 9 maggio,
- l'Ascensione,
- il lunedì di Pentecoste,
- il 23 giugno,
- il 15 agosto,
- il 1° novembre,
- il 25 dicembre,
- il 26 dicembre.

Articolo 2

Per il periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 31 ottobre 2022, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

- Natale 2021: da lunedì 20 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 inclusi,
- Pasqua 2022: da lunedì 11 aprile 2022 a domenica 24 aprile 2022 inclusi,
- Estate 2022: da sabato 16 luglio 2022 a mercoledì 31 agosto 2022 inclusi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 2 febbraio 2021

Il cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il presidente

K. LENAERTS

TRIBUNALE

DECISIONE DEL TRIBUNALE

del 10 febbraio 2021

relativa alle ferie giudiziarie

(2021/C 88/03)

IL TRIBUNALE

Visto l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento di procedura,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'anno giudiziario che inizia il 1° settembre 2021, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell'articolo 41, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

- Natale 2021: da lunedì 20 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 inclusi;
- Pasqua 2022: da lunedì 11 aprile 2022 a domenica 24 aprile 2022 inclusi;
- Estate 2022: da sabato 16 luglio 2022 a mercoledì 31 agosto 2022 inclusi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 10 febbraio 2021

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. VAN DER WOUDE

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 gennaio 2021 — The Goldman Sachs Group Inc. /
Commission européenne, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

(Causa C-595/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Imputabilità del comportamento illecito di una società a un'altra – Presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante – Ente che controlla il 100 % dei diritti di voto associati alle azioni di un'altra società]

(2021/C 88/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Goldman Sachs Group Inc. (rappresentanti: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, C. Sjödin, T. Vecchi e J. Norris, agenti), Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl (rappresentanti: C. Tesauro e L. Armati, avvocati)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.

- 2) The Goldman Sachs Group Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

- 3) La Prysmian SpA e la Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 445 del 10.12.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Ayuntamiento de Pamplona / Orange España SAU

(Causa C-764/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Autorizzazioni di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Tassa comunale per l'occupazione o la gestione del demanio pubblico – Direttiva 2002/20/CE – Applicazione alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet – Nozioni di «reti di comunicazione elettronica» e di «servizio di comunicazione elettronica» – Articolo 12 – Diritti amministrativi – Articolo 13 – Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture – Ambito di applicazione – Limiti all'esercizio del potere impositivo degli Stati membri)

(2021/C 88/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ayuntamiento de Pamplona

Convenuta: Orange España SAU

Dispositivo

- 1) La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretata nel senso che essa si applica anche alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet.
- 2) Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone, alle imprese proprietarie di infrastrutture o di reti necessarie per la comunicazione elettronica e che utilizzano queste ultime per fornire servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet, una tassa il cui importo è determinato esclusivamente in funzione dei ricavi lordi ottenuti annualmente da tali imprese nel territorio dello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU C 112 del 25.3.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie — Polonia) — VL / Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

(Causa C-16/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b) – «Nozione di discriminazione» – Discriminazione diretta – Discriminazione indiretta – Discriminazione fondata sulla disabilità – Differenza di trattamento all'interno di un gruppo di lavoratori disabili – Concessione di un'integrazione salariale ai lavoratori disabili che hanno presentato, successivamente a una data fissata dal datore di lavoro, un certificato di riconoscimento di disabilità – Esclusione dei lavoratori disabili che hanno presentato il proprio certificato prima di tale data)

(2021/C 88/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Krakowie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VL

Convenuto: Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Dispositivo

L'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:

- la prassi di un datore di lavoro consistente nel versare un'integrazione salariale ai lavoratori disabili che hanno presentato il loro certificato di riconoscimento di disabilità dopo una data fissata dal medesimo datore di lavoro, e non anche ai lavoratori disabili che avevano presentato tale certificato prima di tale data, può costituire una discriminazione diretta qualora risulti che tale prassi è fondata su un criterio inscindibilmente legato alla disabilità, in quanto è tale da porre definitivamente nell'impossibilità di soddisfare tale condizione temporale un gruppo chiaramente identificato di lavoratori, composto dall'insieme dei lavoratori disabili la cui disabilità era necessariamente nota al datore di lavoro al momento dell'istituzione di tale prassi;
- tale prassi, benché apparentemente neutra, può costituire una discriminazione indirettamente fondata sulla disabilità qualora risulti che essa comporta un particolare svantaggio per taluni lavoratori disabili a seconda della natura della loro disabilità, in particolare del carattere manifesto di questa o del fatto che tale disabilità richiede soluzioni ragionevoli alle condizioni di lavoro, senza essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima e senza che i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

(¹) GU C 164 del 13.5.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam, Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — Dexia Nederland BV / XXX (C-229/19), Z (C-289/19)

(Cause riunite C-229/19 e C-289/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Clausola che stabilisce preliminarmente il vantaggio potenziale del creditore in caso di risoluzione del contratto – Squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Data in cui lo squilibrio deve essere valutato – Costatazione del carattere abusivo di una clausola – Conseguenze – Sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione di diritto interno di natura suppletiva)

(2021/C 88/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam, Gerechtshof Den Haag

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Dexia Nederland BV

Resistenti: XXX (C-229/19), Z (C-289/19)

Dispositivo

- 1) Le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che una clausola contenuta in un contratto aleatorio concluso tra un professionista e un consumatore, come i contratti di leasing di azioni, deve essere considerata abusiva qualora, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto in questione e collocandosi alla data della sua conclusione, tale clausola possa determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti durante l'esecuzione di tale contratto, e ciò anche qualora tale squilibrio possa prodursi solo ove si verificano determinate circostanze o qualora, in altre circostanze, detta clausola possa addirittura risultare favorevole al consumatore. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se una clausola che fissa in anticipo il vantaggio di cui beneficia il professionista in caso di risoluzione anticipata del contratto, tenuto conto delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto, fosse, fin dalla conclusione del medesimo, idonea a creare un simile squilibrio.
- 2) Le disposizioni della direttiva 93/13 devono essere interpretate nel senso che un professionista che, in qualità di venditore, abbia imposto a un consumatore una clausola dichiarata abusiva, e quindi nulla, dal giudice nazionale, qualora il contratto possa sussistere senza tale clausola, non può pretendere l'indennizzo legale previsto da una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva che sarebbe stata applicabile in mancanza della suddetta clausola.

⁽¹⁾ GU C 187 del 03.06.2019.
GU C 280 del 19.08.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — De Ruiter vof / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-361/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regime di sostegno agli agricoltori – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 97, paragrafo 1, e articolo 99, paragrafo 1 – Pagamenti diretti – Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole di condizionalità – Determinazione dell'anno da prendere in considerazione ai fini del calcolo della percentuale di riduzione – Sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive – Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a)]

(2021/C 88/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: De Ruiter vof

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dispositivo

L'articolo 97, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 99, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché l'articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti per inosservanza delle regole di condizionalità devono essere calcolate sulla base dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno in cui si è verificata tale inosservanza.

⁽¹⁾ GU C 270 del 12.8.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19) / Hessischer Rundfunk

(Cause riunite C-422/19 e C-423/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE – Politica monetaria – Competenza esclusiva dell'Unione – Articolo 128, paragrafo 1, TFUE – Protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Articolo 16, primo comma – Nozione di «corso legale» – Effetti – Obbligo di accettare banconote in euro – Regolamento (CE) n. 974/98 – Possibilità per gli Stati membri di prevedere limitazioni di pagamento in banconote e monete metalliche denominate in euro – Presupposti – Normativa regionale che esclude il pagamento in contanti di un canone radiotelevisivo a un organismo regionale di radiodiffusione di diritto pubblico]

(2021/C 88/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19)

Convenuto: Hessischer Rundfunk

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 128, paragrafo 1 e l'articolo 133 TFUE nonché con l'articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da qualsiasi esercizio da parte dell'Unione europea della propria competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, esso osta a che uno Stato membro adotti una disposizione che, tenuto conto del suo obiettivo e del suo contenuto, stabilisca il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro. Per contro, esso non osta a che uno Stato membro adotti, nell'esercizio di una competenza propria, quale l'organizzazione della sua pubblica amministrazione, una disposizione che obblighi detta amministrazione ad accettare il pagamento in contanti delle obbligazioni di pagamento da essa imposte.
- 2) L'articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, l'articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nonché l'articolo 10, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità di liberarsi da un'obbligazione di pagamento imposta da un'autorità pubblica mediante banconote in euro, a condizione che, in primo luogo, tale normativa non abbia per oggetto né per effetto di stabilire il regime giuridico del corso legale di tali banconote, in secondo luogo, che non comporti, de jure o de facto, un'abolizione di tali banconote, segnatamente rimettendo in causa la possibilità di liberarsi, in generale, da un'obbligazione di pagamento mediante tale contante, in terzo luogo, che sia stata adottata tenendo conto di motivi d'interesse pubblico, in quarto luogo, che la limitazione ai pagamenti in contanti derivante da tale normativa sia idonea a realizzare l'obiettivo di interesse pubblico perseguito e, in quinto luogo, che non ecceda i limiti di quanto è necessario per la realizzazione dello stesso, nel senso che esistano altri mezzi legali per liberarsi dall'obbligazione di pagamento.

⁽¹⁾ GU C 288 del 26.8.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 gennaio 2021 — Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. / Commissione europea

(Causa C-466/19 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chipset di banda di base UMTS – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 18, paragrafo 3 – Decisione di richiesta di informazioni – Necessità delle informazioni richieste – Proporzionalità – Onere della prova – Autoincriminazione]

(2021/C 88/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, avocat, M. Davilla, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, G. Conte, M. Farley e C. Urraca Caviedes, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Qualcomm Inc. e la Qualcomm Europe Inc. sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 263 del 5.8.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR

(Causa C-649/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 4 a 7 – Comunicazione dei diritti di cui agli allegati I e II – Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell'arresto – Diritto di essere informato dell'accusa – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Persona arrestata in base ad un mandato d'arresto europeo nello Stato membro di esecuzione)

(2021/C 88/11)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

IR

Con l'intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, in particolare il suo paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.

- 2) Dall'esame della terza e della quarta questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) GU C 413 del 9.12.2019.

Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 27 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-787/19) (¹)

[Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 306 a 310 – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Applicazione a tutti i tipi di clienti – Normativa nazionale che esclude i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa – Articolo 73 – Base imponibile – Determinazione di una base imponibile globale per gruppi di prestazioni o per l'insieme delle prestazioni fornite nel corso del periodo imponibile – Incompatibilità]

(2021/C 88/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier e J. Jokubauskaitė, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: F. Koppensteiner e A. Posch, agenti)

Dispositivo

- 1) Escludendo dal regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle agenzie di viaggio i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa, e autorizzando le agenzie di viaggio, nella misura in cui sono soggette a detto regime, a determinare la base imponibile dell'IVA in modo globale per gruppi di servizi o per l'insieme dei servizi forniti durante un periodo d'imposta, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 73 e degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(¹) GU C 413 del 9.12.2019.

Impugnazione proposta il 15 giugno 2020 da ZU avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 31 marzo 2020, causa T-499/19, ZU / SEAE

(Causa C-266/20 P)

(2021/C 88/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZU (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avocat)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna

Con ordinanza del 20 gennaio 2021, la Corte (Settima Sezione) ha deciso di respingere l'impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato la parte ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 17 agosto 2020 da HZ in qualità di mandatario liquidatore nel fallimento del patrimonio della etc-gaming GmbH e OX in qualità di mandatario liquidatore nel fallimento del patrimonio della Casino-Equipment Vermietungs GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 giugno 2020, causa T-803/19, etc-gaming GmbH e Casino-Equipment Vermietung GmbH / Commissione europea

(Causa C-390/20 P)

(2021/C 88/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: HZ in qualità di mandatario liquidatore nel fallimento del patrimonio della etc-gaming GmbH e OX in qualità di mandatario liquidatore nel fallimento del patrimonio della Casino-Equipment Vermietungs GmbH (rappresentante: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

La Corte (Sesta Sezione) con decisione del 28 gennaio 2021 ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha deciso che i ricorrenti si faranno carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 25 agosto 2020 dalla Brands Up OÜ avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 giugno 2020, causa T-651/19, Brands Up OÜ/ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-404/20 P)

(2021/C 88/15)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Brands Up OÜ (rappresentanti: M. Welin, asianajaja, e J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 17 dicembre 2020, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha deciso che l'impugnazione non era ammessa e che la Brands Up OÜ avrebbe supportato le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 2 dicembre 2020 — HW, ZF, MZ / Allianz Elementar Versicherungs AG

(Causa C-652/20)

(2021/C 88/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrenti: HW, ZF, MZ

Convenuta: Allianz Elementar Versicherungs AG

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che riguardano soltanto la competenza internazionale degli Stati membri [dell'Unione europea] oppure nel senso che stabiliscono anche la competenza interna (territoriale) dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato il beneficiario dell'assicurazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Spagna) il 4 dicembre 2020 — Caixabank SA / ZN, SD, AH

(Causa C-657/20)

(2021/C 88/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Parti

Ricorrente: Caixabank SA

Convenuti: ZN, SD, AH

Questioni pregiudiziali

Alla luce dei diritti enunciati nella direttiva 93/13 ⁽¹⁾ e dei criteri stabiliti nelle sentenze della CGUE del 14 marzo 2013 e del 26 marzo 2019, secondo cui l'inadempimento dell'obbligo di pagamento deve essere sufficientemente grave rispetto alla durata e all'importo del mutuo perché sia applicabile la clausola di scadenza anticipata, si pone il seguente dubbio:

se il mancato pagamento debba essere grave allo stesso tempo sia rispetto all'importo del mutuo sia rispetto alla durata dello stesso, o se sia sufficiente che lo sia solo rispetto a uno di detti criteri.

Nel caso in cui occorra tener conto di entrambi i criteri (durata e importo del prestito) e ritenere che essi debbano essere soddisfatti e valutati congiuntamente, sussistono dubbi quanto alla questione se la normativa nazionale [articolo 24 della Ley 5/2019 [de contratos de crédito inmobiliario] (legge 5/2019 relativa ai contratti di credito immobiliare)] e la giurisprudenza nazionale [sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) n. 463/19] impongano di valutare entrambi i criteri.

Nel caso in cui entrambi i criteri (durata e importo del mutuo) debbano essere soddisfatti e valutati congiuntamente, sorgono dubbi quanto al modo in cui occorra risolvere i casi di inadempimento grave solo rispetto all'importo del mutuo, conformemente all'articolo 24 della legge n. 5/2019, a causa di un mancato pagamento del 3 % del capitale prestato, ma non sussiste un inadempimento grave quanto alla durata del mutuo, in base ai soli riferimenti temporali di cui all'articolo 24 della legge n. 5/2019, a causa di un mancato pagamento inferiore alle 12 mensilità.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l'8 dicembre 2020 — Veridos GmbH / Ministro degli Interni della Repubblica di Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH — S&T

(Causa C-669/20)

(2021/C 88/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Veridos GmbH

Resistenti: Ministro degli Interni della Repubblica di Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH — S&T

Questioni pregiudiziali

- 1) «Se l'articolo 56 della direttiva [2014/24] ⁽¹⁾, in combinato disposto con il successivo articolo 69 o, rispettivamente, l'articolo 38 della direttiva [2009/81] ⁽²⁾, in combinato disposto con il successivo articolo 49, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un criterio stabilito dal diritto nazionale per la valutazione di un'offerta anormalmente bassa non sia oggettivamente applicabile, l'amministrazione aggiudicatrice non sia tenuta, in assenza di altro criterio dalla stessa stabilito e comunicato a priori, a verificare l'esistenza di un'offerta anormalmente bassa.
- 2) Se l'articolo 56 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con il successivo articolo 69 o, rispettivamente, l'articolo 38 della direttiva 2009/81, in combinato disposto con il successivo articolo 49, debbano essere interpretati nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a verificare l'esistenza di offerte anormalmente basse solo in caso di sospetto concernente una qualsiasi delle offerte oppure, al contrario, se essa sia in ogni caso tenuta ad accertarsi della serietà delle offerte ricevute, fornendone relativa motivazione.
- 3) Se tale requisito trovi applicazione con riguardo all'amministrazione aggiudicatrice nel caso in cui, nell'ambito della procedura di aggiudicazione, siano state ricevute solamente due offerte.
- 4) Se l'articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che la valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice in ordine all'assenza di sospetti inerenti l'esistenza di un'offerta anormalmente bassa o, rispettivamente, la sua convinzione circa la serietà dell'offerta presentata dal partecipante alla gara d'appalto classificatosi primo in graduatoria siano soggette a sindacato giurisdizionale.
- 5) In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se l'articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice la quale, in una procedura di aggiudicazione, non abbia proceduto alla verifica dell'eventuale esistenza di un'offerta anormalmente bassa, sia tenuta a giustificare e motivare l'assenza di sospetti concernenti l'esistenza di un'offerta anormalmente bassa, vale a dire la serietà dell'offerta classificata prima in graduatoria».

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2014, L 94, pag. 65).

⁽²⁾ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU 2009, L 216, pag. 76).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 18 dicembre 2020 — «Banka DSK» EAD / RP

(Causa C-689/20)

(2021/C 88/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: «Banka DSK» EAD

Resistente: RP

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾ in combinato disposto con il punto 1, lettere e) ed f), dell'allegato a detta direttiva e l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che una clausola prevede obblighi a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, se aumenta sensibilmente i costi su di lui gravanti a norma di un contratto di credito, laddove egli non versi mensilmente la sua retribuzione [su un conto] acceso presso la banca mutuante, e ciò tenuto conto del fatto che, in base alle condizioni contrattuali, detto consumatore è tenuto a costituire un pegno sul suo credito salariale a prescindere dalle modalità di riscossione di detta retribuzione e dallo Stato in cui la riceve.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE, in combinato disposto con il punto 1, lettere e) ed f), dell'allegato a detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che una clausola prevede obblighi a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, quando lo obbliga non soltanto a versare la propria retribuzione [su un conto] presso il professionista mutuante, ma anche a ricorrere effettivamente ad altri servizi di detto professionista.

- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, in base a quali criteri debba in linea di principio orientarsi il giudice nazionale in sede di valutazione del carattere abusivo. Se debbano essere presi in considerazione, in particolare, l'intensità del collegamento tra l'oggetto del contratto di credito e i servizi accessori di cui consumatore è tenuto ad avvalersi, il numero di servizi accessori e le disposizioni nazionali in materia di limitazione dei negozi collegati.
- 4) Se il principio dell'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, come sancito nel punto 26 della sentenza 14/83, von Colson, valga anche nel caso dell'interpretazione di disposizioni nazionali che disciplinano ambiti giuridici diversi dalla materia giuridica trattata dall'atto giuridico dell'Unione europea applicato dal giudice nazionale nel procedimento dinanzi ad esso pendente (nella specie, la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), ma ad essa collegati (nello specifico, disposizioni in materia di concorrenza sleale).
- 5) Se l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2005/29/CE⁽²⁾, e l'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48/CE⁽³⁾ debbano essere interpretati nel senso che l'indicazione di un tasso debitore inferiore nel contratto principale relativo a un credito al consumo è vietata se la concessione di un credito a detto tasso debitore è subordinata a condizioni stabilite in un allegato al contratto. Se nel quadro di tale esame debbano essere valutate le modalità di formulazione delle condizioni per la riduzione del tasso debitore, la revoca di tale riduzione e i mezzi per una nuova riduzione.
- 6) Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che, nel valutare se il comportamento economico del consumatore possa essere falsato in misura rilevante, occorre tener conto della quota di mercato della banca che eroga il credito al consumo alla luce delle esigenze dei consumatori che ricorrono a detti prodotti.
- 7) Se l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che i costi contrattualmente previsti in collegamento con un contratto di credito al consumo, nel quadro della cui esecuzione è concessa una riduzione del tasso a norma del contratto de quo, costituiscono parte del tasso annuo effettivo globale per il credito e devono essere ricompresi nel suo calcolo.
- 8) Se l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, in combinato disposto con l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE, debba essere interpretato nel senso che, in caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti collegati al contratto di credito al consumo implicante un incremento del tasso debitore per il credito, il tasso annuo effettivo globale deve essere calcolato anche in conformità al tasso debitore maggiorato in caso di inadempimento.
- 9) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore quale mutuatario deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo.
- 10) Se l'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che una sanzione prevista dal legislatore nazionale sotto forma di nullità del contratto di credito al consumo in forza della quale deve essere rimborsato unicamente l'importo capitale concesso è proporzionata laddove un contratto di credito al consumo non contenga alcuna indicazione precisa del tasso annuo effettivo globale».

(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

(2) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

(3) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Bratislava I (Slovacchia) il
29 dicembre 2020 — Procedimento penale a carico di AM**

(Causa C-710/20)

(2021/C 88/20)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bratislava I

Parti nel procedimento penale principale

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una disposizione di una legge nazionale che annulla direttamente, senza la pronuncia di un organo giurisdizionale nazionale, la decisione di un organo giurisdizionale nazionale che dispone l'interruzione del procedimento penale e che, in forza del diritto nazionale, ha carattere di decisione definitiva di proscioglimento e sulla cui base il procedimento penale è stato definitivamente interrotto a seguito dell'amnistia concessa in conformità a una legge nazionale, sia conforme al diritto a un giudice imparziale sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, sancito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché all'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **In caso di risposta negativa a tale questione, se il giudice nazionale sia vincolato da tale disposizione di legge nazionale.**

- 2) Se una disposizione di diritto nazionale che limita il controllo esercitato dalla Corte costituzionale su una risoluzione della Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca) recante revoca di un'amnistia o di provvedimenti individuali di grazia, adottata in applicazione dell'articolo 86, lettera i), della Costituzione della Repubblica slovacca, alla sola valutazione della sua conformità alla Costituzione della Repubblica slovacca, senza tener conto degli atti vincolanti adottati dall'Unione europea — quali, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il Trattato sull'Unione europea — sia conforme al principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, all'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al diritto a un giudice imparziale sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché al diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, sancito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. **In caso di risposta negativa a tale questione, se il giudice nazionale sia vincolato da una siffatta sentenza della Corte costituzionale nazionale.**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správním soudem (Repubblica ceca) il
31 dicembre 2020 — TanQuid Polska Sp. z o. o. / Generální ředitelství cel**

(Causa C-711/20)

(2021/C 88/21)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Resistente: Generální ředitelství cel

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i prodotti soggetti ad accisa circolino in regime di sospensione ai sensi dell'articolo 4, lettera c), della direttiva 92/12/CEE⁽¹⁾, qualora l'ufficio doganale di uno Stato membro abbia acconsentito al trasporto dei prodotti in regime di sospensione dall'accisa da un deposito fiscale ad un operatore registrato stabilito in un altro Stato membro, sebbene le condizioni per la circolazione dei prodotti in regime sospensivo non fossero oggettivamente soddisfatte, in quanto, nel corso del procedimento, è stato successivamente dimostrato che l'operatore registrato non era a conoscenza del trasporto dei prodotti a causa di una frode di un terzo.
- 2) Se la costituzione di una garanzia a pagamento dell'accisa ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, emessa per fini diversi dalla circolazione di prodotti in regime sospensivo tra un deposito fiscale e un operatore registrato stabilito in un altro Stato membro, osti a che il trasporto in regime di sospensione dall'accisa sia regolarmente avviato, qualora la costituzione della garanzia sia stata indicata nei documenti di accompagnamento per la circolazione dei prodotti in regime di sospensione per l'operatore registrato e confermata dall'autorità doganale di uno Stato membro.

⁽¹⁾ Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgericht Cottbus* (Germania) il 24 dicembre 2020 — RO, legalmente rappresentata / Repubblica federale di Germania

(Causa C-720/20)

(2021/C 88/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Cottbus

Parti

Ricorrente: RO, legalmente rappresentata

Resistente: Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesministerium des Innern, a sua volta rappresentato dal presidente del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla luce dell'esigenza di evitare movimenti secondari imposta dal diritto dell'Unione e del principio generale dell'unità familiare sancito dal regolamento (UE) n. 604/2013⁽¹⁾, sia opportuno applicare in via analogica l'articolo 20, paragrafo 3, di detto regolamento in una fattispecie in cui un minore e i suoi genitori presentano domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro, ma i genitori siano già beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro, mentre il minore è nato nello Stato membro in cui ha presentato la suddetta domanda.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione, se debba omettersi l'esame della domanda d'asilo del minore ai sensi del regolamento n. 604/2013 e adottare una decisione di trasferimento in forza dell'articolo 26 del regolamento, tenuto conto del fatto che, ad esempio, lo Stato membro in cui i suoi genitori beneficiano della protezione internazionale sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal minore.
- 3) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 sia applicabile in via analogica, anche nella parte in cui la sua seconda frase dichiara non necessario l'avvio di una specifica procedura di presa in carico del minore più giovane, benché in tal caso sussista il rischio che lo Stato membro ospitante non sia a conoscenza di un'eventuale situazione legittimante l'accoglienza del minore o, rispettivamente, rifiuti, in linea con la propria prassi amministrativa, di applicare in via analogica l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento medesimo, esponendo così il minore al rischio di diventare un «refugee in orbit» (v. BVerwG, sentenza del 23.06.2020-1 C 37.19; ECLI:DE:BVerwG:2020:230620U1C37.19.0).

4. In caso di risposta negativa alla seconda e alla terza questione, se una decisione di inammissibilità ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE ⁽²⁾ possa essere adottata in via analogica nei confronti di un minore che ha presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro anche qualora a beneficiare della protezione internazionale in un altro Stato membro sia non il minore stesso, bensì i suoi genitori.

(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31).

(2) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 30 dicembre 2020 — DB Station & Service AG / ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

(Causa C-721/20)

(2021/C 88/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrente: DB Station & Service AG

Resistente: ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un esame dell'ammontare dei diritti richiesti alla luce dei criteri di cui all'articolo 102 TFUE e/o della normativa nazionale in materia di concorrenza, compiuto dai giudici civili nazionali, nel singolo caso e in modo indipendente dal controllo dell'organismo di regolamentazione sia compatibile con la direttiva 2001/14/CE ⁽¹⁾, in particolare, con le sue disposizioni sull'indipendenza di gestione dell'impresa di infrastrutture (articolo 4), sui principi di fissazione dei diritti (articoli da 7 a 12) e sui compiti dell'organismo di regolamentazione (articolo 30).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un controllo del carattere abusivo da parte dei giudici civili nazionali alla luce dei criteri di cui all'articolo 102 TFUE e/o della normativa nazionale in materia di concorrenza sia ammissibile e necessario anche quando le imprese di trasporti ferroviari hanno la possibilità di ottenere che l'adeguatezza dei diritti versati sia sottoposta a verifica da parte del competente organismo di regolamentazione. Se i giudici civili nazionali siano tenuti ad attendere una decisione in merito da parte dell'autorità di regolamentazione e, se del caso, ove detta decisione sia impugnata in sede giudiziale, il suo passaggio in giudicato.

(1) Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU 2001, L 75, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 4 gennaio 2021 — MC / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-1/21)

(2021/C 88/24)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente: MC

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9 della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, in combinato disposto con l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾, del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che non osta, nel settore armonizzato dell'imposta sul valore aggiunto, a uno strumento giuridico nazionale come quello previsto nell'articolo 19, paragrafo 2, del DOPK la cui applicazione comporta la responsabilità solidale ex post di una persona fisica che non è soggetto passivo, e non è debitrice dell'IVA, ma la cui condotta infedele ha determinato il mancato assolvimento di detta imposta da parte della persona giuridica soggetto passivo che ne è debitrice.
- 2) Se l'interpretazione delle disposizioni di cui trattasi e l'applicazione del principio di proporzionalità non ostino allo strumento giuridico nazionale disciplinato nell'articolo 19, paragrafo 2, del DOPK neppure rispetto agli interessi maturati sull'IVA non assolta tempestivamente dal soggetto passivo.
- 3) Se lo strumento giuridico nazionale disciplinato nell'articolo 19, paragrafo 2, del DOPK contrasti con il principio di proporzionalità nel caso in cui il ritardato assolvimento dell'IVA che ha comportato la maturazione di interessi sul debito ad essa relativo, non sia riconducibile alla condotta della persona fisica non soggetto passivo, ma alla condotta di un soggetto terzo o al verificarsi di circostanze di carattere oggettivo.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg (Austria) l'8 gennaio 2021 — LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG / CB e a.

(Causa C-7/21)

(2021/C 88/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Bleiburg

Parti

Ricorrente: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Resistenti: CB, DF, GH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il principio di effettività e di equivalenza (principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE), debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro che prevede, quale unico mezzo di ricorso contro una decisione di esecuzione forzata adottata solo sulla base delle affermazioni della parte esecutante, in assenza di contraddittorio preventivo e senza titolo esecutivo, il ricorso da presentarsi entro otto giorni nella lingua di tale Stato membro, anche quando la decisione di esecuzione forzata viene notificata in un altro Stato membro in una lingua che il destinatario non comprende, tenuto conto che già in caso di presentazione del ricorso entro dodici giorni quest'ultimo viene respinto in quanto tardivo.
- 2) Se l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007⁽²⁾, in combinato disposto con il principio di effettività e di equivalenza, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che preveda che, con la notifica del modulo standard che figura nell'allegato II, sull'informazione del destinatario del suo diritto di rifiutare un atto entro il termine di una settimana, inizi a decorrere anche il termine per la presentazione del previsto ricorso contro la decisione di esecuzione forzata nel contempo notificata, fissato in otto giorni.

- 3) Se l'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che contempla, quale mezzo di ricorso contro la decisione di esecuzione forzata, il ricorso motivato da presentarsi entro otto giorni, e che impone tale termine anche quando il destinatario della decisione che ordina l'esecuzione forzata abbia sede in un altro Stato membro e detta decisione non sia redatta né nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale essa viene notificata, né in una lingua che il destinatario della decisione medesima comprende.

(¹) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l' 8 gennaio 2021 —
Germanwings GmbH / KV**

(Causa C-8/21)

(2021/C 88/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

Resistente: KV

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹).

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, S. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'8 gennaio 2021 —
AX / Deutsche Lufthansa AG**

(Causa C-9/21)

(2021/C 88/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente in primo grado e in appello: AX

Resistente in primo grado e in appello: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'8 gennaio 2021 —
Deutsche Lufthansa AG / TZ****(Causa C-10/21)**

(2021/C 88/28)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Köln

Parti*Resistente in primo grado e ricorrente in appello: Deutsche Lufthansa AG**Ricorrente in primo grado e resistente in appello: TZ***Questione pregiudiziale**

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'8 gennaio 2021 —
Deutsche Lufthansa AG / IY e TP****(Causa C-11/21)**

(2021/C 88/29)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Köln

Parti*Resistente in primo grado e ricorrente in appello: Deutsche Lufthansa AG**Ricorrenti in primo grado e resistenti in appello: IY, TP*

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'8 gennaio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / FL**(Causa C-12/21)**

(2021/C 88/30)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Köln

Parti*Resistente in primo grado e ricorrente in appello: Deutsche Lufthansa AG**Ricorrente in primo grado e resistente in appello: FL***Questione pregiudiziale**

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) l'11 gennaio 2021 — Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija / SIA «GM»**(Causa C-17/21)**

(2021/C 88/31)

*Lingua processuale: il lettone***Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti*Resistente in primo grado e resistente in cassazione: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija**Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: SIA «GM»**Altre parti nel procedimento: Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija***Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'obbligo imposto all'operatore pubblico di acquistare energia elettrica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato da produttori che utilizzano fonti di energia rinnovabili per produrre energia elettrica, avvalendosi dell'obbligo imposto al consumatore finale di pagare in proporzione al consumo effettuato, costituisca un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 2) Se il concetto di «liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica» debba essere interpretato nel senso che la liberalizzazione si deve considerare già realizzata quando sono presenti determinati fattori di libero scambio, quali ad esempio i contratti conclusi da un operatore pubblico con fornitori di altri Stati membri. Se la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica possa considerarsi iniziata nel momento in cui la legislazione conferisce ad una parte degli utenti di energia elettrica (ad esempio, gli utenti di energia elettrica collegati al sistema di trasmissione o gli utenti non civili di energia elettrica collegati al sistema di distribuzione) il diritto di cambiare distributore di elettricità. Quale sia l'impatto dell'evoluzione della regolamentazione del mercato dell'energia elettrica in Lettonia sulla valutazione degli aiuti concessi ai produttori di energia elettrica ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ai fini della risposta alla prima questione), in particolare la situazione precedente al 2007.
- 3) Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l'aiuto concesso ai produttori di energia elettrica non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se il fatto che la ricorrente operi attualmente in un mercato dell'energia elettrica liberalizzato e che il pagamento di un risarcimento le conferisca attualmente un vantaggio rispetto ad altri operatori presenti sul mercato in questione, implichi che il risarcimento del danno debba considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 4) Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l'aiuto concesso ai produttori di energia elettrica costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se, nell'ambito del controllo sugli aiuti di Stato previsto da tale disposizione, si debba ritenere che la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'adempimento parziale del diritto di ricevere un pagamento più elevato per l'energia elettrica prodotta costituisca una nuova richiesta di aiuto di Stato oppure una richiesta di pagamento di quella parte di aiuto di Stato non ricevuta precedentemente.
- 5) Nel caso in cui la quarta questione pregiudiziale venga risolta nel senso che la richiesta di risarcimento debba essere valutata, nel contesto delle circostanze antecedenti, come una richiesta di pagamento della porzione di aiuto di Stato non ricevuta in precedenza, se si evinca dall'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, ad oggi, per pronunciarsi sul pagamento di tale aiuto di Stato occorre analizzare la situazione attuale del mercato e tener conto della normativa vigente (comprese le restrizioni attualmente esistenti per evitare le sovracompenzazioni).
- 6) Se, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia rilevante il fatto che le centrali eoliche, a differenza delle centrali idroelettriche, abbiano beneficiato in passato di un aiuto di Stato integrale.
- 7) Se, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia rilevante il fatto che solo una parte delle centrali idroelettriche che hanno ricevuto aiuti di Stato parziali riceva attualmente un risarcimento.
- 8) Se l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che, poiché l'importo dell'aiuto controverso nella fattispecie non supera la soglia degli aiuti «de minimis», occorre ritenere che l'aiuto in questione soddisfi i criteri stabiliti per gli aiuti «de minimis». Se l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di specie, tenuto conto dei criteri per evitare la sovracompenzazione indicati nella decisione della Commissione SA.43140, il fatto di considerare il pagamento del risarcimento per il danno subito come un aiuto «de minimis» possa dar luogo ad un cumulo inammissibile.
- 9) Qualora nella presente causa si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che circostanze come quelle del caso di specie costituiscono un nuovo aiuto di Stato e non un aiuto di Stato esistente.
- 10) In caso di risposta affermativa alla nona questione pregiudiziale, se, ai fini della valutazione della compatibilità della situazione della ricorrente con gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento 2015/1589, occorra prendere in considerazione unicamente la data in cui è avvenuto il pagamento effettivo dell'aiuto come inizio della decorrenza della prescrizione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

- 11) Nel caso in cui si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3 del regolamento n. 2015/1589 debbano essere interpretati nel senso che un procedimento di notifica di un aiuto di Stato come quello di cui trattasi nella presente causa si ritenga idoneo laddove il giudice nazionale accolga la domanda di risarcimento del danno subito a condizione che sia stata ricevuta una decisione della Commissione di approvazione dell'aiuto e ordini al Ministero dell'Economia di trasmettere alla Commissione, entro due mesi dalla pronuncia della sentenza, la corrispondente comunicazione di aiuto all'attività commerciale.
- 12) Se, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia rilevante il fatto che il risarcimento del danno subito sia richiesto a un ente pubblico (Commissione per la regolamentazione dei servizi pubblici) che, storicamente, non ha mai dovuto sostenere tali costi, nonché il fatto che il bilancio di tale ente sia costituito dai diritti statali versati dai prestatori di servizi pubblici appartenenti ai settori regolamentati, diritti che dovrebbero essere destinati esclusivamente all'attività di regolamentazione.
- 13) Se un regime di risarcimento come quello controverso nella presente causa sia compatibile con i principi contenuti nel diritto dell'Unione e applicabili ai settori regolamentati, in particolare nell'articolo 12 e nel considerando 30 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽³⁾, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

⁽¹⁾ GU 2013, L 352, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2015, L 248, pag. 9.

⁽³⁾ GU 2002, L 108, pag. 21; Īpašais izdevums latviešu valodā, 13. nod., 29. sēj., 337. lpp.

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2009, L 337, pag. 37).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — Polonia / Commissione

(Causa T-699/17) ⁽¹⁾

[«Ambiente – Direttiva 2010/75/UE – Emissioni industriali – Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 – Grandi impianti di combustione – Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) – Articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie – Applicazione della legge nel tempo – Comitologia»]

(2021/C 88/32)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: Ł. Habiak, K. Herrmann e R. Tricot, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e T. Mitova, agenti), Ungheria (rappresentante: M. Fehér, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentante: M. Jacobs, agente), Repubblica francese (rappresentanti: J. Traband e A.-L. Desjonquères, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Zettergren e A. Alriksson, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU 2017, L 212, pag. 1).

Dispositivo

- 1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione, è annullata.
- 2) Gli effetti della decisione di esecuzione annullata ai sensi del punto 1 del presente dispositivo sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, di un nuovo atto diretto a sostituirla e adottato secondo le regole della maggioranza qualificata previste all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.
- 3) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.
- 4) Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica francese, l'Ungheria e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 412 del 4.12.2017.

Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — KPN/ Commissione(Causa T-691/18) ⁽¹⁾

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato olandese dei servizi televisivi e dei servizi di telecomunicazione – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE – Mercato in causa – Effetti verticali – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»

(2021/C 88/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KPN (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. van Ginneken e G. Béquet)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, G. Conte, J. Szczodrowski e F. van Schaik agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: VodafoneZiggo Group Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Vodafone Group plc (Newbury, Regno Unito), Liberty Global Europe Holding BV (Amsterdam) (rappresentanti: avv.ti W. Knibbeler, E. Raedts, A. Pliego Selie e I. Lulof)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2018) 3569 final della Commissione, del 30 maggio 2018, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l'operazione di concentrazione volta all'acquisto da parte della Liberty Global del controllo esclusivo sulla Ziggo NV (caso COMP/M.7000 — Liberty Global/Ziggo).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La KPN BV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 35 del 28/1/2019.

Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — ClientEarth/BEI(Causa T-9/19) ⁽¹⁾

[«Ambiente – Finanziamento di una centrale elettrica a biomassa in Galizia – Delibera del consiglio di amministrazione della BEI che approva il finanziamento – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Articoli 9 e 10 della Convenzione di Aarhus – Articoli da 10 a 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Rigetto della richiesta in quanto irricevibile – Ricevibilità di un motivo a difesa – Obbligo di motivazione – Nozione di atto adottato nell'ambito del diritto ambientale – Nozione di atto avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti»]

(2021/C 88/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Flynn, QC, H. Leith e S. Abram, barristers)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e K. Carr, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Blanc e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della BEI comunicata alla ricorrente con lettera del 30 ottobre 2018, che respinge, in quanto irricevibile, la richiesta di riesame interno della delibera del consiglio di amministrazione della BEI, del 12 aprile 2018, che approva il finanziamento di un progetto di centrale elettrica a biomassa in Galizia (Spagna), presentata dalla ricorrente il 9 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), e della decisione 2008/50/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1367/2006 con riguardo alle richieste di riesame interno degli atti amministrativi (GU 2008, L 13, pag. 24).

Dispositivo

- 1) La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI), comunicata alla ClientEarth con lettera del 30 ottobre 2018, che respinge, in quanto irricevibile, la richiesta di riesame interno della delibera del consiglio di amministrazione della BEI, del 12 aprile 2018, che approva il finanziamento di un progetto di centrale elettrica a biomassa in Galizia (Spagna), che la ClientEarth aveva presentato il 9 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e della decisione 2008/50/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1367/2006 con riguardo alle richieste di riesame interno degli atti amministrativi, è annullata.
- 2) La BEI supporterà le proprie spese e quelle della ClientEarth.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 72 del 25.2.2019.

Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — Turk Hava Yollari / EUIPO — Sky (skylife)

(Causa T-382/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo skylife – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore SKY – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 88/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Turk Hava Yollari AO (Istanbul, Turchia) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky Ltd (Isleworth, Regno Unito) (rappresentanti: A. Brackenbury, solicitor, e A. Zalewska, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 aprile 2019 (procedimento R 880/2018-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Sky e la Turk Hava Yollari.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Turk Hava Yollari AO è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Sky Ltd.

(¹) GU C 270 del 12.8.2019.

Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — Olimp Laboratories / EUIPO — OmniVision (Hydrovision)

(Causa T-817/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Hydrovision – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Hylo-Vision – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 88/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Olimp Laboratories sp. z o.o. (Dębica, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: OmniVision GmbH (Puchheim, Germania) (rappresentanti: B. Sorg, D. Wiedemann e M. Ringer, avvocati)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della seconda commissione dell'EUIPO del 13 settembre 2019 (procedimento R 2371/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la OmniVision e la Olimp Laboratories

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Olimp Laboratories sp. z o.o. è condannata alle spese.

(¹) GU C 27 del 27.1.2020.

Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Palírna U Zeleného stromu / EUIPO — Bacardi (BLEND 42 VODKA)

(Causa T-829/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BLEND 42 VODKA – Marchio dell'Unione europea denominativo e internazionale figurativo anteriore 42 BELOW – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Pubblico di riferimento – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Somiglianza dei segni – Valutazione globale del rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 88/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Chleboun, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Svizzera) (rappresentante: A. Parassina, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 settembre 2019 (procedimento R 2531/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bacardi & Co. e la Palírna U Zeleného stromu.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Palírna U Zeleného stromu a.s. è condannata alle spese.

(¹) GU C 54 del 17.2.2020.

Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Palírna U Zeleného stromu / EUIPO — Bacardi (BLEND 42 VODKA)

(Causa T-830/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BLEND 42 VODKA – Marchio dell'Unione europea denominativo e internazionale figurativo anteriore 42 BELOW – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Pubblico di riferimento – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Somiglianza dei segni – Valutazione globale del rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 88/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Chleboun, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Svizzera) (rappresentante: A. Parassina, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 settembre 2019 (procedimento R 2532/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bacardi & Co. e la Palírna U Zeleného stromu.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Palírna U Zeleného stromu a.s. è condannata alle spese.

(¹) GU C 54 del 17.2.2020.

**Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Palírna U Zeleného stromu / EUIPO — Bacardi
(BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)**

(Causa T-831/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA – Marchio dell'Unione europea denominativo e internazionale figurativo anteriore 42 BELOW – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Pubblico di riferimento – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Somiglianza dei segni – Valutazione globale del rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 88/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Chleboun, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Svizzera) (rappresentante: A. Parassina, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 settembre 2019 (procedimento R 2533/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bacardi & Co. e la Palírna U Zeleného stromu.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Palírna U Zeleného stromu a.s. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 54 del 17.2.2020.

Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021 — Eggy Food/EUIPO (EGGY FOOD)

(Causa T-287/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo EGGY FOOD – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 88/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eggy Food GmbH & Co. KG (Osnabrück, Germania) (rappresentante: avv. J. Eberhardt)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 marzo 2020 (procedimento R 1316/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo EGGY FOOD come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Eggy Food GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 222 del 6.7.2020.

Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Junqueras i Vies/Parlamento

(Causa T-734/19) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Privilegi e immunità – Domanda di prendere urgentemente un'iniziativa per confermare l'immunità di un deputato europeo – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)

(2021/C 88/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spagna) (rappresentante: A. Van den Eynde Adroer, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, N. Görlitz e C. Burgos, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della lettera del 22 agosto 2019 con cui il presidente del Parlamento ha respinto la domanda di prendere urgentemente un'iniziativa volta a confermare l'immunità del ricorrente, presentata il 4 luglio 2019 a nome di quest'ultimo dalla sig.ra Riba i Giner, deputata europea, sul fondamento dell'articolo 8 del regolamento interno del Parlamento.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del Regno di Spagna.
- 3) Il sig. Oriol Junqueras i Vies è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
- 4) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese relative alla sua domanda di intervento.

⁽¹⁾ GU C 432 del 23.12.2019.

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 gennaio 2021 — Green Power Technologies /
Commissione e Enterprise commune ECSEL**

(Causa T-533/20 R)

*[«Procedimento sommario – Convenzioni di sovvenzione stipulate nell'ambito del settimo programma
quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Rimborso di somme
versate – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell'urgenza»]*

(2021/C 88/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Spagna) (rappresentanti: A. León González e A. Martínez Solís, avvocati)

Resistenti: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e J. Estrada de Solà, agenti), Enterprise commune ECSEL (rappresentante: A. Salaun, agente)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta alla sospensione dell'esecuzione della nota di addebito n. 4440200016, del 17 giugno 2020, emessa dall'Enterprise commune ECSEL per l'importo di EUR 200 930,35.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — KC / Commissione

(Causa T-580/20) ⁽¹⁾

(«Ricorso per risarcimento danni – Aiuti di Stato – Denuncia – Mancato avvio della procedura d'indagine formale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 88/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KC (rappresentante: L. Frölich, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subito per il mancato avvio tempestivo, da parte della Commissione, della procedura d'indagine formale a seguito della denuncia in materia di aiuti di Stato (SA.46963).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) La KC è condannata alle spese.

(¹) GU C 414 del 30.11.2020.

Ricorso proposto il 20 dicembre 2020 — European Dynamics Luxembourg / BCE

(Causa T-761/20)

(2021/C 88/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M. Sfyri, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della BCE di escludere le offerte della ricorrente da tutti e tre i lotti della procedura di appalto «Fornitura di servizi e lavori per la consegna di applicazioni informatiche» PRO-004801 (lotto 1), PRO-005110 (lotto 2) e PRO-005112 (lotto 3);
- annullare la decisione sull'impugnazione pronunciata dall'organismo di controllo degli appalti pubblici della BCE di respingere l'impugnazione della ricorrente proposta conformemente alla procedura d'impugnazione quale definita nella sezione VI.4 del capitolato d'onori della succitata gara d'appalto e secondo le condizioni previste all'articolo 39 della decisione della BCE in materia di appalti (BCE/2016/2);
- annullare tutte le successive decisioni correlate della BCE e in particolare qualsiasi decisione di aggiudicazione che non sia mai stata comunicata alla ricorrente;
- accordare il risarcimento danni ai sensi degli articoli 256, 268 e 340 TFUE corrispondente alla perdita dell'opportunità di aggiudicarsi gli appalti o al lucro cessante corrispondente al profitto che la ricorrente avrebbe ottenuto se avesse eseguito gli appalti, e il risarcimento per i danni morali subiti;
- condannare la convenuta alle spese e agli altri costi sostenuti dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in vari errori manifesti di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe introdotto criteri nuovi, vaghi e ignoti nella fase della valutazione delle offerte.
3. Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte della convenuta.

Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — The Floow/Commissione

(Causa T-765/20)

(2021/C 88/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Floow Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Howard, Barrister, e J. Berry, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in tutto o in parte, la decisione C(2020) 8138 final della Commissione, del 17 novembre 2020, con cui si ordina il recupero delle sovvenzioni concesse nell'ambito del programma Horizon 2020 per un importo di EUR 161 990,80, più gli interessi, relativamente al periodo esaminato e annullare la nota di addebito cui fa riferimento l'articolo 1 della suddetta decisione; o
- in subordine, rinviare il caso dinanzi alla Commissione affinché lo riesami e ricalcoli il livello inferiore di ogni deduzione (eventuale) che potrebbe sorgere alla luce dei principi stabiliti dal Tribunale; o
- in ulteriore subordine, nell'esercizio della propria competenza, ricalcolare gli adeguamenti da applicarsi alla luce delle modifiche apportate ai costi diretti e indiretti ammissibili, conformemente a quanto ritenuto appropriato dal Tribunale.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in gravi errori di diritto, di accertamento dei fatti, di valutazione, di difetto di motivazione e in vizi procedurali nel valutare l'adempimento da parte della ricorrente degli obblighi di registrazione del tempo stabiliti nella convenzione di sovvenzione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto, di valutazione e di motivazione nel non garantire che gli adeguamenti operati nei costi dichiarati erano giusti e proporzionati alla luce di tutte le circostanze.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / AEA

(Causa T-5/21)

(2021/C 88/46)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt (Helvoirt, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Gebruers, avvocato)

Convenuto: Agenzia europea dell'ambiente

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di annullamento della decisione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), quale comunicata al ricorrente con messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2020, vertente sul rifiuto di sottoporre questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») sulla corretta interpretazione del punto C, quinto trattino, dell'allegato III alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (in prosieguo: la «direttiva sulla qualità dell'aria»);
- annullare la decisione impugnata;
- rinviare il fascicolo all'AEA affinché sottoponga alla Corte le necessarie questioni sulla corretta interpretazione della suddetta disposizione come richiesto dal ricorrente;
- condannare l'AEA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 23 della direttiva sulla qualità dell'aria e dell'allegato III, punto C, di tale direttiva, violazione dell'articolo 267 TFUE, violazione degli articoli 1 e 9 della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»), violazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus, e violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, laddove l'AEA rifiuta di sottoporre alla Corte le necessarie questioni sulla corretta interpretazione della direttiva sulla qualità dell'aria.
 - In base alle norme giuridiche summenzionate, l'AEA era tenuta a sottoporre questioni alla Corte. La condotta dell'AEA, e dunque la decisione impugnata, sono in contrasto con gli articoli 1 e 9 della convenzione di Aarhus. Ai sensi dell'articolo 1 di tale convenzione, a livello comunitario deve essere garantito l'accesso alla giustizia.
 - L'AEA ha precisamente lo scopo di fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo sulla base delle quali possano essere adottate le misure necessarie per la protezione dell'ambiente. Ciò significa, altresì, che l'AEA deve poter fornire pareri corretti e giuridicamente vincolanti sulla prescrizione della distanza massima dal bordo come disciplinata nel punto C, quinto trattino, dell'allegato III alla direttiva sulla qualità dell'aria, cosa che non è possibile, nel caso di specie, senza porre le necessarie questioni alla Corte.
2. Secondo motivo: violazione degli articoli 47 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e violazione dell'articolo 191 TFUE, laddove l'AEA ostacola il diritto a un ricorso effettivo entro un termine ragionevole dinanzi a un giudice indipendente e imparziale.
3. Terzo motivo: violazione dell'articolo 267 TFUE, laddove l'AEA, sostituendosi alla Corte, ritiene che le questioni sollevate dal ricorrente non richiedano manifestamente risposta.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2021 — Apple/ EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT)

(Causa T-26/21)

(2021/C 88/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti I. Junkar, I. Fowler, M. Petersenn e B. Lüthge)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swatch AG (Bienne, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «THINK DIFFERENT» — Marchio dell'Unione europea n. 671 321

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 novembre 2020 nel procedimento R 2011/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso qualora essa intervenga nel procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2021 — Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT)**(Causa T-27/21)**

(2021/C 88/48)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti I. Junkar, I. Fowler, M. Petersenn e B. Lüthge)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swatch AG (Bienne, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «THINK DIFFERENT» — Marchio dell'Unione europea n. 845 461

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 novembre 2020 nel procedimento R 2012/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso qualora essa intervenga nel procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 20 gennaio 2021 — Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT)**(Causa T-28/21)**

(2021/C 88/49)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti I. Junkar, I. Fowler, M. Petersenn e B. Lüthge)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swatch AG (Bienne, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «THINK DIFFERENT» — Marchio dell'Unione europea n. 4 415 063

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 novembre 2020 nel procedimento R 2013/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso qualora essa intervenga nel procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2021 — Daw/EUIPO (Muresko)**(Causa T-32/21)**

(2021/C 88/50)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Daw SE (Ober-Ramstadt, Germania) (rappresentante: A. Haberl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «Muresko» — Marchio dell'Unione europea n. 15 465 719

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 novembre 2020 nel procedimento R 1686/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ingiungere all'EUIPO di registrare in relazione al marchio dell'Unione n. 15 465 719 Muresko della ricorrente l'antioriorità dei marchi nazionali PL n. 108 756 (data di registrazione: 4 aprile 1996) e DE n. 981 144 (data di registrazione: 24 febbraio 1978);
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 gennaio 2021 — QD/Parlamento

(Causa T-41/21)

(2021/C 88/51)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: QD (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione dei Questori del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020, notificata al ricorrente il 16 novembre 2020, che ha definitivamente confermato la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 18 maggio 2020, la quale a sua volta ha confermato la comunicazione dell'11 giugno 2019, adottata dal Capo dell'Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati del Parlamento europeo, concernente la fissazione dei diritti alla pensione di cessata attività del ricorrente;
- condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 263, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della decisione dei Questori del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020, notificata al ricorrente il 16 novembre 2020, che ha definitivamente confermato la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 18 maggio 2020, la quale a sua volta ha confermato la comunicazione dell'11 giugno 2019 adottata dal Capo dell'Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati del Parlamento europeo concernente la fissazione dei diritti alla pensione di cessata attività del ricorrente a seguito dell'adozione della Deliberazione n. 14/2018 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati italiana.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente fa valere la manifesta violazione dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di certezza del diritto, la tutela del diritto di proprietà, il principio di proporzionalità e il principio di uguaglianza. Inoltre, il ricorrente evidenzia la manifesta irragionevolezza della comunicazione confermata definitivamente dalla decisione impugnata, che pretende di trasporre in sede europea la nuova disciplina della Camera dei deputati italiana senza addurre alcuna ragionevole giustificazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art. 75 delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati. Tale disposizione rientra infatti tra le misure transitorie, che per definizione sono norme di chiusura di un sistema decaduto, il cui fine è di tutelare le situazioni giuridiche regolate dalla previgente disciplina.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente fa valere diversi vizi di ordine formale con riferimento in particolare: all'identificazione della corretta base giuridica della comunicazione, confermata definitivamente dalla decisione impugnata; alla competenza del Capo Unità che ha adottato l'atto; al difetto di motivazione. La comunicazione sarebbe infatti fondata su una disposizione ormai abrogata e, qualificandosi come atto di straordinaria amministrazione, avrebbe dovuto essere adottata dall'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo. Inoltre, la motivazione non è contenuta nella comunicazione confermata definitivamente dalla decisione impugnata, né vi è un rimando all'atto che la potrebbe contenere.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Ciano Trading & Services CT & S e a. / Commissione

(Causa T-45/21)

(2021/C 88/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ciano Trading & Services CT & S SpA (Fiumicino, Italia), Silvia Brizio (Venaria Reale, Italia), Laurence André (Grivegnée, Belgio), Lidia Pacitti (Neder-over-Heembeek, Belgio) (rappresentanti: S. Van Besien e D. Gillet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento;
- dichiarare fondato il presente ricorso di annullamento e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese del presente grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso di annullamento della decisione della Commissione del 20 novembre 2020 recante annullamento della procedura di gara d'appalto n. OIB/2019/CPN/039 intitolato «Ristorazione sostenibile per la Commissione europea [nella regione di Bruxelles-Capitale] e dintorni», le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Le ricorrenti sostengono che, prima dell'adozione della decisione impugnata, la Commissione avrebbe fornito loro assicurazioni precise, secondo le quali, in primo luogo, un nuovo contratto di concessione relativo all'insieme dei lotti A, B e C sarebbe stato concluso già dal mese di gennaio 2021 nell'ambito della procedura di appalto n. OIB/2019/CPN/0039, in secondo luogo, il contratto di concessione relativo ai servizi di cui ai lotti A e C, effettivamente prestati dalle ricorrenti, in caso di ritardo nella procedura di appalto pubblico n. OIB/2019/CPN/0039 sarebbe stato prorogato fino alla selezione da parte della Commissione di un nuovo prestatore che avrebbe ricevuto l'incarico di effettuare detti servizi e, in terzo luogo, i lavoratori addetti ai servizi di cui ai lotti A e C sarebbero stati trasferiti al nuovo prestatore di servizi ai sensi del contratto collettivo di lavoro n. 32 bis.

Siffatte assicurazioni precise, fornite solo qualche giorno prima dell'invio alla Ciano della decisione impugnata, hanno fatto sorgere in capo alle ricorrenti fondate aspettative che i lavoratori addetti ai servizi di cui ai lotti A e C sarebbero stati, in ogni caso, trasferiti al nuovo prestatore di servizi.

Orbene, adottando la decisione impugnata, che annulla puramente e semplicemente la procedura di appalto n. OIB/2019/CPN/0039, senza proroga del contratto di concessione relativo ai lotti A e C, la Commissione impedirebbe il trasferimento di tali lavoratori, poiché nessun nuovo prestatore di servizi sarà selezionato nel prossimo futuro, e andrebbe in un senso radicalmente opposto alle assicurazioni che essa aveva tuttavia fornito.

Le ricorrenti ritengono pertanto che, adottando in siffatto contesto la decisione impugnata, la Commissione abbia violato il principio della tutela del legittimo affidamento.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del divieto di abuso del diritto. Le ricorrenti sostengono a tale proposito che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha abusato del suo diritto di rinunciare a un appalto pubblico, in quanto il suo obiettivo reale era di eludere l'applicazione del contratto collettivo di lavoro n. 32 bis, al fine di evitare il trasferimento al nuovo prestatore di servizi, in particolare, dei lavoratori adibiti ai servizi relativi ai lotti A e C. La Commissione avrebbe, altresì, più volte dopo l'adozione della decisione impugnata, agito in malafede nei confronti delle ricorrenti, segnatamente quando essa ha indicato, con lettera, che il contratto di concessione tace sulla riassunzione dei dipendenti della Ciano da parte di un eventuale nuovo concessionario e quando nega l'applicabilità del contratto collettivo di lavoro n. 32 bis, nonostante il contratto di concessione vi faccia espresso riferimento, in una disposizione intitolata «trasferimento contrattuale», nella sezione relativa al personale.

Le ricorrenti ritengono, di conseguenza, che, adottando in siffatto contesto la decisione impugnata, la Commissione abbia violato il divieto di abuso del diritto.

Ricorso proposto il 26 gennaio 2021 — El Corte Inglés / EUIPO — Yajun (PREMILITY)

(Causa T-46/21)

(2021/C 88/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. J.L. Rivas Zurdo)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Liu Yajun (Shenzhen, China)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo PREMILITY — Domanda di registrazione n. 17 899 016

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 novembre 2020 nel procedimento R 881/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, in quanto, avendo respinto il ricorso dell'opponente, essa conferma la decisione della divisione d'opposizione emessa nel procedimento di opposizione B 3 065 346, con la quale è stata concessa la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 17 899 016 PREMILITY (figurativo) per i prodotti delle classi 11, 21, 22, 28, in ordine ai quali era stato richiesto;
- condannare alle spese la parte avversa o le parti avverse che si oppongono al presente ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 47, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e della giurisprudenza stabilita nella sentenza dell'11 marzo 2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145;

- Incoerenza della decisione, e, di conseguenza, violazione della giurisprudenza stabilita nella sentenza della Corte dell'11 giugno 2020 nella causa C-115/19 P, China Construction Bank/EUIPO (C-115/19 P, EU:C:2020:469) e nella sentenza del Tribunale del 28 maggio 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (We IntellIGence the World e a.) (T-84/19 e da T-88/19 a T-98/19, EU:T:2020:231).

Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Cepewa/EUIPO — Out of the blue (LIEBLINGSMENSCH)
(Causa T-47/21)

(2021/C 88/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cepewa GmbH (Karben, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Out of the blue KG (Lilienthal, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «LIEBLINGSMENSCH» — Marchio dell'Unione europea n. 16 566 531

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 novembre 2020 nel procedimento R 918/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 95, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Cepewa/EUIPO — Out of the blue (Lieblingsmensch)
(Causa T-48/21)

(2021/C 88/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cepewa GmbH (Karben, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Out of the blue KG (Lilienthal, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo Lieblingsmensch — Marchio dell'Unione europea n. 16 581 332

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 novembre 2020 nel procedimento R 917/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 95, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — OHB System/Commissione

(Causa T-54/21)

(2021/C 88/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: OHB System AG (Brema, Germania) (rappresentante: W. Würfel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta relativa alla mancata aggiudicazione alla ricorrente dell'appalto oggetto del bando di gara 2018/S 091-206089 nonché la decisione relativa all'aggiudicazione ai concorrenti dell'appalto oggetto del bando di gara 2018/S 091-206089;
- condannare la convenuta a produrre il fascicolo di gara e a concedere alla ricorrente pieno accesso al fascicolo;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'esclusione obbligatoria di un concorrente.

- La convenuta avrebbe dovuto escludere dalla gara la concorrente cui è stato aggiudicato l'appalto. Nel corso della procedura di gara, un collaboratore della ricorrente con funzioni dirigenziali avrebbe assunto funzioni dirigenziali presso la concorrente. Sarebbe stato a conoscenza dei contenuti e delle basi dell'offerta della ricorrente e sarebbe stato anche coinvolto nell'offerta della concorrente.
- In tal modo, ricorrerebbero motivi di esclusione in virtù di un accordo anticoncorrenziale e del tentativo di ottenere informazioni riservate (articolo 136, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e v), paragrafo 2 e paragrafo 4 del regolamento finanziario). La convenuta avrebbe illegalmente omesso di chiarire tali motivi di esclusione e di escludere la concorrente.
- Inoltre, vi sarebbe una violazione del principio della parità di trattamento in materia di appalti, in concreto del principio della concorrenza segreta. Secondo la giurisprudenza della Corte, non potrebbe essere presa in considerazione alcuna offerta che non sia stata presentata in maniera autonoma e indipendente da altre offerte.

2. Secondo motivo, vertente sull'offerta anormalmente bassa

- La convenuta avrebbe violato le disposizioni relative alle offerte anormalmente basse. Avrebbe dovuto esaminare l'offerta della concorrente ed escluderla in mancanza di una spiegazione soddisfacente per l'offerta bassa. Il prezzo dell'offerta della concorrente sarebbe notevolmente inferiore al prezzo dell'offerta della ricorrente e dell'altra concorrente.

3. Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione dell'offerta

- La valutazione dell'offerta violerebbe i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti (articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario). Pur tenendo conto del margine di discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, la valutazione non sarebbe giuridicamente difendibile. Essa si baserebbe più volte su premesse di fatto erranee, nonché su considerazioni irragionevoli ed arbitrarie relative a presunti «Weak Points» nell'offerta della ricorrente.

4. Quarto motivo, vertente sulla mancanza di una decisione autonoma della convenuta

- La convenuta avrebbe violato il suo obbligo di adottare una decisione autonoma delle offerte di cui trattasi. Una mera riconferma del risultato della valutazione contenuta nel TEB Evaluation Report preparatorio dell'ESA non sarebbe ammissibile. Ciò varrebbe ancora di più in caso di dubbi sulla regolarità della valutazione e per decisioni di aggiudicazione di appalti che comportano costi così elevati.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Ungheria / Commissione

(Causa T-57/21)

(2021/C 88/57)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (¹), nella parte riguardante l'Ungheria, che esclude gli aiuti per superficie corrispondenti all'esercizio 2018 dal finanziamento dell'Unione in quanto non sarebbe stato effettuato un numero sufficiente di controlli in loco;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

A giudizio della ricorrente, la Commissione ha erroneamente interpretato l'espressione «l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo» contenuta all'articolo 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 ⁽¹⁾ e, fondandosi su tale erronea interpretazione, ha sviluppato una pratica errata. Secondo la ricorrente, l'esclusione si basa sul fatto che, nei suoi documenti di lavoro, la Commissione si considera vincolata da un'interpretazione sia erronea da un punto di vista tecnico sia non conforme alla citata disposizione del regolamento.

La Commissione, nell'adottare i documenti di lavoro, ha escluso, in pratica, dalle competenze degli Stati membri la facoltà di determinare essi stessi la misura considerata necessaria della percentuale di ulteriori beneficiari che devono essere sottoposti a controlli in loco. L'esclusione contestata è contraria al diritto in quanto, a differenza di quel che si verifica con il regolamento, la Commissione determina specificatamente, avvalendosi di un metodo di calcolo concreto, l'unica entità di aumento della percentuale di controlli considerata corretta. Inoltre, tale determinazione è carente di fondamento tecnico in quanto la Commissione non tiene conto delle differenze tra i controlli degli Stati membri e della loro efficacia.

⁽¹⁾ GU 2020, L 390, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).

Ricorso proposto il 1° febbraio 2021 — Precisis/EUIPO — Easee (EASEE)

(Causa T-66/21)

(2021/C 88/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Precisis AG (Heidelberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Fowler e C. Stöber)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Easee BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo EASEE — Domanda di registrazione n. 15 514 706

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 novembre 2020 nel procedimento R 2948/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare alle spese l'EUIPO e, qualora intervenga, anche la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 1° febbraio 2021 — ultra air / EUIPO — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)**(Causa T-67/21)**

(2021/C 88/59)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: ultra air GmbH (Hilden, Germania) (rappresentante: C. König, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «ultrafilter international» — Marchio dell'Unione europea n. 1 121 839

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 novembre 2020 nel procedimento R 271/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la Donaldson Filtration Deutschland GmbH, ove quest'ultima intervenisse nel presente procedimento, alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 67 in combinato disposto con l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2021 — Entreprise commune ECSEL/Personal Health Institute International**(Causa T-64/19) ⁽¹⁾**

(2021/C 88/60)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 112 del 25.3.2019.

Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2021 — Global Steel Wire e a./Commissione**(Causa T-545/19)** ⁽¹⁾

(2021/C 88/61)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 319 del 23.9.2019.

Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Hub Culture/EUIPO — PayPal (VEN)**(Causa T-16/20)** ⁽¹⁾

(2021/C 88/62)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 61 del 24.2.2020.

Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — JD / BEI**(Causa T-166/20)** ⁽¹⁾

(2021/C 88/63)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 201 del 15.6.2020.

Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Bigben Connected / EUIPO — Forsee Power (FORCE POWER)**(Causa T-478/20)** ⁽¹⁾

(2021/C 88/64)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 304 del 14.9.2020.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT